Civile Ord. Sez. 5 Num. 25516 Anno 2026
Presidente: IOFRIDA GIULIA
Relatore: D'ALESSANDRO LUIGI
Data pubblicazione: 18/09/2026

Oggetto: Iva – cartella di pagamento – istanza di dilazione

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18240/2025 R.G. proposto da

SESTO PIÙ S.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Simone Alessio Mondani, rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Masi e dall'avv. Monica Mariani

– ricorrente –

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

– *controricorrente* –

avverso la sentenza n. 325/2025 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata il 28/1/2025.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 10 settembre 2026 dal consigliere Luigi D'Alessandro.

FATTI DI CAUSA

1. – La Sesto Più S.r.l. impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano una cartella di pagamento con cui l'Agenzia delle entrate, a seguito di controllo automatizzato *ex* art. 36-*bis* del d.P.R. 600 del 1973, aveva recuperato la somma di euro 52.413,46, comprensiva di interessi e sanzioni, a titolo di Iva non versata per l'anno d'imposta 2018.

2. – Il Giudice di prime cure accolse il ricorso.

3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, investita dell'appello dell'Agenzia delle entrate, accolse parzialmente il gravame evidenziando che, stante l'acquiescenza della società alla pretesa creditoria dell'amministrazione quale conseguenza della presentazione di un'istanza di rateizzazione, e considerato l'avvenuto versamento di alcune rate, la cartella doveva essere annullata non integralmente, come erroneamente fatto dalla Corte di primo grado, ma solo limitatamente alla somma già versata in esito alla concessa dilazione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. – Avverso tale ultima pronuncia la Sesto Più S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi, cui l'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

5. – Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, *ex* art. 380-*bis* c.p.c., in data 17 gennaio 2026, in considerazione dell'inammissibilità dei suoi motivi, la ricorrente, con atto depositato in data 9 marzo 2026, ha chiesto la decisione del ricorso, e quindi, ai sensi degli artt. 380-*bis* e 380-*bis*.1 c.p.c., è stata disposta la trattazione della causa per l'odierna camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Va subito esaminato, per ragioni di priorità logica nonché per la sua portata assorbente, il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 54-*bis* d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 15-*ter* d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 2 e 3-*bis* d.lgs. n. 462 del 1997, e dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la Corte di secondo ha erroneamente ritenuto che l'istanza di rateizzazione avesse valore di acquiescenza rispetto all'obbligazione tributaria.

2. – Il motivo è fondato.

2.1. – Al riguardo deve anzitutto rilevarsi che, diversamente da quanto ritenuto nella proposta di definizione accelerata del ricorso, l'affermazione del Giudice d'appello secondo cui «*La presentazione della dilazione rappresenta […] acquiescenza alla pretesa creditoria dell'Amministrazione Finanziaria*» non costituisce un mero *obiter dictum* né una argomentazione svolta *ad abundantiam*, ma assurge a *ratio decidendi* della pronuncia impugnata.

La decisione della Corte regionale si base infatti sui due seguenti snodi argomentativi:

-) l'istanza di dilazione della contribuente, determinando acquiescenza all'altrui pretesa, esclude la fondatezza di quel motivo di contestazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

facente leva su pagamenti parziali asseritamente eseguiti tramite compensazioni (motivo, questo, di cui la stessa sentenza d'appello dà atto nella parte dedicata alla ricostruzione dello svolgimento del processo);

-) essendo state però già pagate alcune rate in esecuzione della concessa dilazione, la cartella va annullata, sia pure limitatamente all'importo delle rate versate.

La qualificazione dell'istanza di dilazione come acquiescenza alla pretesa fiscale è dunque essenziale nell'economia complessiva della decisione, costituendone una delle basi portanti: ne deriva la sicura sussistenza di un interesse della ricorrente a contestare tale qualificazione, censurandola sotto il profilo della violazione di norme di diritto.

2.2. – Ciò posto, si osserva che costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'*an debeatur*, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Siffatto riconoscimento esula, infatti, da tale procedura, regolata rigidamente e inderogabilmente dalla legge, la quale non ammette che l'obbligazione tributaria trovi la sua base nella volontà del contribuente. Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l'*an debeatur*, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il *quantum debeatur*, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati (così già Cass. n. 2463/1975, richiamata più recentemente da Cass. n. 3414/2024; in senso analogo, e con specifico riferimento alla richiesta di rateizzazione, v. anche Cass. n. 3347/2017).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

È sì vero che l'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali integra un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, *ex* art. 2944 c.c., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento, ma ciò non toglie che essa non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'*an* della pretesa (in questi termini Cass. n. 11338/2023 nonché Cass. n. 27672/2020).

Orbene, la Corte lombarda, nell'affermare *sic et simpliciter* che la presentazione dell'istanza di dilazione rappresenta acquiescenza alla pretesa creditoria del fisco, si è posta in antitesi con i detti consolidati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità. Ciò che nella specie è tanto più grave ove si consideri che, come è incontroverso tra le parti, l'istanza di dilazione riguardava non già l'intera pretesa racchiusa nella cartella, ma solo quella parte di essa che residuava detratte le somme che la contribuente riteneva non dovute per aver formato oggetto di pregresse compensazioni: compensazioni la cui legittimità era appunto dibattuta tra le parti ma sulla quale il Giudice d'appello nulla ha specificamente statuito ritenendo la relativa questione assorbita dalla supposta acquiescenza della società.

Che la qualificazione dell'istanza di dilazione in termini di acquiescenza alla pretesa sia erronea sembra consapevole, del resto, la stessa controricorrente, che riconosce come la questione sia stata «*mal posta*» anche dalla sentenza di secondo grado, venendo qui in rilievo, a detta dell'Agenzia, non già un'ipotesi di acquiescenza, bensì una decadenza dal beneficio della rateizzazione quale prevista dall'art. 8 d.lgs. n. 218 del 1997: prospettazione, questa, che, ad ogni modo, involgendo anche accertamenti di fatto, non può formare oggetto di indagine nella presente sede.

Ad un nuovo esame della vicenda controversa, che tenga conto dei principi sopra riferiti, provvederà dunque il Giudice del rinvio.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. – L'accoglimento del terzo motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri tre, con i quali la ricorrente ha dedotto, da un lato, la nullità della sentenza impugnata per avere essa posto a base della decisione una questione che non aveva formato oggetto di eccezione di parte e che non era neppure rilevabile d'ufficio (primo motivo) e che inoltre non era stata previamente sottoposta al contraddittorio delle parti (secondo motivo), dall'altro, l'omesso esame di una serie di questioni, sostanzialmente attinenti alla legittimità delle contestate compensazioni, poste dalla contribuente nel primo e nel secondo grado di giudizio (quarto motivo).

4. – In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al terzo motivo, assorbiti gli altri; va quindi cassata l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e rinviato, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026

La Presidente

Giulia Iofrida

Corte di Cassazione - copia non ufficiale